



AMMINISTRATORE
DI SOSTEGNO

l'attenzione alla persona

Progetto Amministrazione di sostegno Lecco

una rete di sostegno alla fragilità
per poter volare più in alto



l'Amministratore di sostegno
guida alla lettura
della legge

Ente Capofila Progetto:
Federazione Coordinamento Handicap

Non camminare
davanti a me,
potrei
non seguirti;
non camminare
dietro di me,
non saprei
dove condurti;
cammina
al mio fianco
e saremo
sempre amici.

Anonimo cinese



A distanza di sei anni dalla prima edizione (maggio 2005), presentiamo questa nuova e aggiornata pubblicazione "L'amministratore di sostegno. Guida alla lettura della Legge".

La sfida da noi lanciata agli albori dell'entrata in vigore di questa legge (così ricca di umanità) di contribuire a cambiare la mentalità dei cittadini e delle istituzioni, passando dall'istituto consolidato dell'interdizione a quello sconosciuto dell'amministratore di sostegno, ha portato ad ottimi risultati.

In questi anni - la legge di istituzione dell'amministrazione di sostegno è del gennaio 2004 - abbiamo fatto insieme un percorso intenso e condiviso! La Federazione Coordinamento Handicap, la Provincia di Lecco, il Centro Servizi Volontariato So.Le.Vol., l'ASL di Lecco e il Giudice Tutelare del Tribunale di Lecco hanno deciso e voluto fare rete, fare sistema, lavorare insieme producendo azioni concrete. Nell'ultimo anno si sono unite nella sfida dieci associazioni di volontariato in rappresentanza delle diverse aree della fragilità.

Infatti, nel territorio della provincia di Lecco, tra il 2004 e il 2011, sono state attuate molte azioni di promozione della legge 6/2004 finalizzate a far conoscere e diffondere la figura e il ruolo dell'amministrazione di sostegno. Le linee progettuali e le azioni sono state adottate in accordo e con la collaborazione del Giudice Tutelare del Tribunale di Lecco: questo ha dato uno straordinario valore aggiunto alle attività intraprese.

In particolare sono state effettuate le seguenti azioni:

- realizzazione di diversi interventi di informazione e formazione per i familiari, i volontari, gli operatori, gli amministratori di sostegno, gli amministratori locali, i cittadini (dal 2004);
- attivazione di uno Sportello Informativo e di Consulenza sull'amministrazione di sostegno (dal 2006);

- attivazione dell'Ufficio di protezione giuridica da parte dell'ASL (dal 2009)
- istituzione del "Tavolo interistituzionale di raccordo e connessione - Amministrazione di Sostegno" (2009)
- sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra undici associazioni attive nelle diverse aree della fragilità (marzo 2010);
- redazione del Progetto AdS Lecco "Una rete di sostegno alla fragilità, per poter volare più in alto" (di cui l'ente capofila è la Federazione Coordinamento Handicap) con alcuni partner istituzionali tra cui Asl di Lecco, Provincia di Lecco e So.Le.Vol. e con il sostegno della Fondazione della provincia di Lecco per promuovere lo sviluppo di un sistema di protezione giuridica delle persone fragili agendo d'intesa con Comuni, Uffici di Piano, ASL, Tribunale, Organizzazioni di terzo settore e Ordini professionali (luglio 2010);
- approvazione e finanziamento del, sopra menzionato, progetto da parte di Fondazione Cariplo, Comitato di gestione dei fondi per il Volontariato della Lombardia e Centri di Servizio del Volontariato Lombardo (settembre 2010)
- sottoscrizione tra Asl e Federazione Coordinamento Handicap di una convenzione per la gestione dello Sportello di Informazione e Consulenza sull'amministrazione di sostegno (2010 e rinnovo nel 2011);
- attivazione da parte del C.S.V. So.Le.Vol. del percorso di affiancamento, mutuo sostegno e mutua-informazione/formazione rivolto agli amministratori di sostegno volontari (marzo 2011);
- sottoscrizione tra Federazione Coordinamento Handicap, Provincia di Lecco, ASL di Lecco e Tribunale di Lecco di un Protocollo d'Intesa per la collaborazione in merito ad un sistema integrato di protezione giuridica delle persone fragili (giugno

2011). Il Protocollo prevede in particolare l'apertura di uno sportello di informazione presso il Tribunale, gestito da volontari e da un operatore messo a disposizione da Anteas, e la rilevazione dei dati delle amministrazioni di sostegno;

- apertura di uno sportello informativo nel distretto del Meratese a Paderno d'Adda, presso la sede dell'Auser Filo D'Argento del Meratese, gestito da volontari Auser e attivo dal 15 giugno 2011;
- apertura di uno sportello informativo nel distretto di Bellano, presso la biblioteca del comune, gestito da volontari e da un'operatore messo a disposizione dal Il Gabbiano e attivo dal 13 ottobre 2011.

Molto impegno e forte motivazione si sono espressi in azioni volontarie che hanno qualificato e reso efficace questo percorso.

La grande forza che ha caratterizzato il gruppo di lavoro rispecchia lo spirito della stessa legge in cui predomina la necessità di tutelare il benessere della persona: con questa forza percorreremo la strada restante, con la sicurezza di arrivare al traguardo, contribuendo a sostenere le persone in difficoltà.

L'auspicio è quello di riuscire a condividere con i lettori di questa guida l'entusiasmo e lo spirito di solidarietà che ha ispirato il gruppo e che vorremmo fosse da stimolo al sorgere di nuove candidature a diventare amministratori di sostegno, affinché le persone fragili del nostro territorio possano trovare compagni di viaggio generosi e consapevoli.

Giovanni Leoni	Presidente Federazione Coordinamento Handicap
Antonio Conrater	Assessore Servizi alla Persona e alla Famiglia, Provincia di Lecco
Angelo Colombo	Presidente SOLEVOL
Marco Luigi Votta	Direttore Generale ASL, Provincia di Lecco

La legge

Legge 9 gennaio 2004, n. 6

“Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.”

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004

Art. 1.

1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Art. 2.

1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia».

Art. 3.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:
«Capo I. - Dell’amministrazione di sostegno.

Art. 404.

(Amministrazione di sostegno)

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 405.

(Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata dell’amministratore di sostegno, conoscere la legge, accompagnare le scelte dell’incarico e relativa pubblicità).

capo I

Finalità della legge

capo II

Modifiche al Codice Civile

Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta. Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

1. delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
2. della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
3. dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
4. degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
5. dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
6. della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate.

Art. 406.

(Soggetti)

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Art. 407.

(Procedimento)

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli inte-

ressi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Art. 408.

(Scelta dell'amministratore di sostegno)

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato. Legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale

rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Art. 409.

(Effetti dell'amministrazione di sostegno)

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 410.

(Doveri dell'amministratore di sostegno)

Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Art. 411.

(Norme applicabili all'amministrazione di sostegno)

Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare. All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le con-

venzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Art. 412.

(Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice)

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

Art. 413.

(Revoca dell'amministrazione di sostegno)

1. Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione».

2. All'articolo 388 del codice civile le parole: «prima dell'approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «prima che sia decorso un anno dall'approvazione».
3. Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
«Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale».
2. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 414. - (Persone che possono essere interdette). - Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».

Art. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole: «possono essere promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente».

Art. 6.

1. All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405».

Art. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408».

Art. 8.

1. All'articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti: «della persona stabilmente convivente».

Art. 9.

1. All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente:

«Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore».

Art. 10.

1. All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o del-

l'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare».

Art. 11.

1. L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

Art. 12.

1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:
«Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:
«Art. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

capo III
Norme di
attuazione,
di coordina-
mento e
finali

per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:
«Art. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente: «Art. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
 1. la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;
 2. le complete generalità della persona beneficiaria;
 3. le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;
 4. la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno».

Art. 16.

1. All'articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: «curatore» sono inserite le seguenti: «amministratore di sostegno».

Art. 17.

1. Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile,

nella rubrica, le parole: «e dell'inabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno».

2. Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno).

Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.

Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione».

Art. 18.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera p), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole:
«nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».
2. All'articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate».
3. All'articolo 25, comma 1, lettera m), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, infine, le parole:
«nonché ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».
4. All'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, infine, le parole:

«ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;».

Art. 19.

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: «procedimenti cautelari,» sono inserite le seguenti:
«ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti».

Art. 20.

1. La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'amministratore di sostegno: una nuova forma di tutela per molti disabili

A cura del dott. Luca Bergamaschi

Lo scorso 20 Marzo 2004 è entrata in vigore la legge 9 Gennaio 2004 n.6, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.14 del 19 Gennaio 2004, che ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell'amministratore di sostegno. La legge ha la finalità, come recita l'articolo 1, "di assicurare la migliore tutela, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, delle persone in tutto o in parte prive di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente". Il provvedimento normativo, la cui approvazione era da tempo richiesta da numerose organizzazioni che si occupano dei problemi dei disabili, trae origine dai limiti che si sono riscontrati nell'applicazione pratica dei due istituti (l'interdizione e l'inabilitazione) che fino ad oggi il nostro ordinamento aveva previsto per le persone che non sono in grado di badare a se stesse.

Com'è noto con l'interdizione l'interdetto non può compiere atti giuridicamente validi, che sono posti in essere a suo nome, per suo conto e nel suo interesse da un tutore nominato dall'autorità giudiziaria, e con l'inabilitazione l'inabilitato può compiere autonomamente solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione è necessaria l'assistenza di un curatore anch'esso nominato dall'autorità giudiziaria.

Tali istituti presentano però due inconvenienti: anzitutto richiedono procedure giurisdizionali che sono risultate lunghe, complesse, spesso dispendiose ed in non pochi casi contrarie al rispetto della dignità della persona; inoltre essi hanno finito col ricomprendere, in mancanza di altri strumenti giuridici, anche casi per i quali non erano stati originariamente pensati. Per ovviare a tali inconvenienti è stata così istituita la figura dell'amministratore di sostegno, già presente nell'ordinamento giuridico di altri paesi Europei, che è prevista, come stabilisce l'articolo 3 della legge, per "La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi".

**Prima
dell'ammi-
nistratore
di sostegno**

Tale persona, infatti, continua l'articolo 3, "può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio". Ma vediamo nel dettaglio la disciplina giuridica dell'amministratore di sostegno.

La nomina

La richiesta di nominare l'amministratore di sostegno può essere presentata dallo stesso interessato, anche se minore, interdetto o inabilitato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore, dal curatore o dal pubblico ministero. Ricevuta la richiesta il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui essa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei suoi bisogni e delle sue richieste.

Egli inoltre sente i sopra indicati soggetti legittimati a presentare l'istanza di nomina dell'amministratore di sostegno, e dispone, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare provvede, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato che può, in ogni tempo, modificare o integrare anche d'ufficio. La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione della durata e dell'oggetto dell'incarico, degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità, della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le

condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. Quest'ultimo conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Egli può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, deve tempestivamente metterlo al corrente circa gli atti da compiere, ed informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti legittimati a presentare la domanda di nomina dell'amministratore di sostegno, possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

In conclusione si può affermare che la figura dell'amministratore di sostegno costituisce per molti disabili un nuovo ed utile strumento di protezione. In particolare l'istituto presenta il vantaggio di essere elastico, potendosi adattare alle esigenze del singolo disabile. Non rimane dunque che verificarne, alla prova dei fatti, l'attuazione e l'efficacia.

La designazione

Come e quando... aspetti concreti per avviare le pratiche

A cura dell'avv. Donatella Falaguerra

Quando presentare il ricorso

Il ricorso può essere presentato in caso di:

- infermità temporanea dovuta ad una situazione transitoria: coma, ictus, patologia mentale transitoria
- infermità permanente: handicap di qualsiasi natura, demenza senile, disagio mentale, debolezza psichica, depressione grave, disadattamento sociale, ricoveri lunga degenza, dipendenze da sostanze, alcol, gioco.

I soggetti che possono richiedere

Il ricorso al Giudice Tutelare può essere proposto da:

- beneficiario stesso
- coniuge
- persona stabilmente convivente
- parenti entro il quarto grado (figli, genitori, fratelli, nonni, zii, cugini)
- affini entro il secondo grado (suoceri, generi, nuore, cognati)
- operatori di servizi socio-sanitari
- tutore o curatore
- Pubblico Ministero

Se il ricorso si riferisce ad una persona già interdetta o inabilitata, lo stesso viene presentato unitamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione (da presentarsi presso il Tribunale).

Dove si presenta il ricorso

Il ricorso si presenta in Tribunale presso la Cancelleria della volontaria giurisdizione: non è necessario farsi assistere da un avvocato, non vi sono spese di giustizia.

Scelta

La scelta avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario.

Può essere nominato Amministratore di Sostegno:

- la persona stabilmente convivente (padre, madre, fratello, sorella, figli, coniuge, convivente).
- un professionista (nel caso di conflitto tra i familiari interessati o qualora non vi sia in famiglia una persona idonea)
- il legale rappresentante di un'associazione o una persona da questi delegata
- un volontario

Non possono essere nominati Amministratori di Sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in carico il beneficiario.

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti quegli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'Amministratore di Sostegno. All'Amministratore di sostegno non vengono conferiti i diritti personalissimi che sono quelli stessi vietati dall'interdizione (testamento, riconoscimento del figlio naturale, capacità di redigere testamento).

Ciò non comporta automaticamente che il beneficiario possa esercitarli: sarà il Giudice Tutelare che, qualora si rappresenti la necessità, provvederà negando tali diritti o autorizzandoli.

Il ricorso, indirizzato al Giudice Tutelare deve contenere:

- le generalità del beneficiario
- la sua dimora abituale
- le ragioni per cui si chiede l'amministrazione di sostegno
- il nome e il domicilio del coniuge, dei figli, genitori, fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Si consiglia, nella presentazione del ricorso, di:

- allegare una relazione medica dettagliata in cui il medico specifica quali siano la patologia o le difficoltà del beneficiario (in tale modo si evita che il Giudice disponga accertamenti medici)
- allegare al ricorso il consenso scritto dei parenti del beneficiario
 - atto integrale di nascita (da richiedere al comune di nascita)
 - stato di famiglia.

Il Giudice Tutelare deve sempre sentire la persona cui il procedimento si riferisce e deve tenere conto del bisogno e delle richieste della persona interessata.

Se vi è una urgenza particolare (per es. per compiere un atto) il Giudice Tutelare può nominare un amministratore provvisorio.

Entro 60 giorni dalla richiesta il Giudice Tutelare, con decreto motivato, nomina l'Amministratore di sostegno.

Effetti

Procedimento

Contenuto del decreto

Il decreto di nomina deve contenere:

1. le generalità della persona beneficiaria e dell'Amministratore di Sostegno
2. la durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato
3. l'oggetto dell'incarico e degli atti che l'Amministratore di Sostegno compie in nome e per conto del beneficiario
4. gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'Amministratore di sostegno
5. i limiti delle spese che l'Amministratore di sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario può avere la disponibilità
6. La periodicità con cui l'Amministratore di sostegno deve riferire al Giudice Tutelare circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Compiti

L'Amministratore di sostegno ha due tipi di compiti.

1. Per la cura della persona:
 - propone e sceglie la collocazione abitativa del beneficiario
 - esprime il consenso informato per i trattamenti terapeuticiL'Amministrazione di Sostegno, nello svolgimento dei suoi compiti, deve:
 - tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario
 - informare il beneficiario circa gli atti da compiere, in caso di dissenso con il beneficiario, deve interpellare il Giudice Tutelare.
2. Per la cura del patrimonio:
 - adempie ai compiti assegnati dal Giudice Tutelare
 - presenta il rendiconto annuale.

Lo sportello di consulenza

Dal gennaio 2006, nel territorio di Lecco, è attivo uno sportello informativo e di consulenza sull'istituto dell'amministratore di sostegno. Lo sportello dà informazioni sulla legge 6/2004 che ha istituito questa figura. I consulenti forniscono inoltre assistenza per la compilazione e la presentazione al Giudice Tutelare della domanda di nomina dell'amministratore di sostegno, supportano gli amministratori di sostegno nominati nella compilazione di istanze da presentare al Giudice Tutelare e nella redazione dei rendiconti annuali.

Allo sportello si possono rivolgere familiari, volontari, operatori sociali e amministratori di sostegno, che, a diverso titolo, sono coinvolti e interessati al tema. Lo sportello è gestito da un'équipe qualificata di volontari. L'attività dello sportello è supportata dalla segreteria organizzativa assicurata dell'Ufficio di Protezione Giuridica della Asl di Lecco.

Lo sportello riceve
tutti i venerdì dalle 16 alle 18
presso la sede dell'Unione Ciechi,
Corso Matteotti 3/a - Lecco,
previo appuntamento da fissarsi presso
l'Ufficio di Protezione Giuridica della Asl
tel. 0341 482398 - fax 0341 362300
e-mail: protezione.giuridica@asl.lecco.it.

Allegato 1
Fac-simile modulo di rendiconto

TRIBUNALE DI LECCO - GIUDICE TUTELARE

RENDICONTAZIONE ANNUALE

Amministrazione di sostegno n. _____

ENTRATE		USCITE	
conto corrente	€ _____	imposte e tasse	€ _____
redditi beni immobili	€ _____	mantenimento	€ _____
reddito titoli	€ _____	abbigliamento	€ _____
pensione	€ _____	istruzione	€ _____
paga o stipendio	€ _____		_____
altre	€ _____	altre	€ _____

BILANCIO	ENTRATE	€ _____
	USCITE	€ _____
	SALDO	€ _____

ALTRE NOTIZIE

Luogo dove il beneficiario vive o è ricoverato _____

Impiego o lavoro (indicare qualifica, nome ed indirizzo della ditta o amministrazione presso cui lavora) _____

Stato di salute _____

Data _____

L'amministratore di sostegno

Visto: IL GIUDICE TUTELARE

Conclusioni

A cura del Comitato di pilotaggio del progetto:
“una rete di sostegno alla disabilità per potere volare più in alto”

A tutti piace avere un progetto di vita da realizzare; vicino a noi ci sono tante persone che non sono in grado di pensare al loro immediato futuro.

Per tutte le persone cui:

- il tempo ha rubato la memoria
- la realtà ha infranto i sogni impossibili
- il destino non ha neppure permesso di sognare
- gli abusi hanno fatto perdere la strada

il gruppo di associazioni della provincia di Lecco, promotrici del progetto, operanti in tutte le aree della fragilità, hanno tessuto una rete in cui hanno raccolto i bisogni emersi, li hanno elaborati ed hanno progettato azioni per la soddisfazione dei bisogni al fine di:

- donare la propria voce per farsi sentire
- formare idonee figure di amministratori di sostegno che camminino, sostenuti dai Servizi, da altri amministratori di sostegno e dagli Sportelli, a fianco di chi non può proseguire da solo.

Abbiamo unito le forze e stabilito sinergie per “volare più in alto”

Indice

Presentazione	pag.	1
La Legge	»	4
L'amministratore di sostegno: una nuova forma di tutela per persone in condizioni di fragilità Come e quando...	»	14
aspetti concreti per avviare le pratiche	»	16
Lo sportello di consulenza	»	22
Allegato 1. Fac-simile modulo rendiconto	»	23
Conclusioni	»	24

La pubblicazione è stata realizzata con i contributi di:
Luca Bergamaschi, Docente di diritto
Donatella Falaguerra, Avvocato
Gian Marco De Vincenzi, Giudice Tutelare del Tribunale di Lecco
Coordinamento Handicap Lecco
Maurizio Volpi, Provincia di Lecco

**Per approfondimenti telefonare allo 0341 220334
e-mail: coordinamentohandicaplecco@yahoo.it**

Sportello Informativo e di Consulenza sull'Amministratore di Sostegno

Ufficio Protezione Giuridica

Direzione Sociale ASL - Lecco

Corso Carlo Alberto 120 - 23900 Lecco

tel. 0341 482398 - fax 0341 362300

e-mail: protezione.giuridica@asl.lecco.it

Informazioni:

www.lecco.progettoads.net

progettoads.lc@progettoads.net

cell. 342 0520587 (mer. ore 14-18)



Enti promotori:

- **Federazione Coordinamento Handicap - Lecco**
(ente capofila)
- A.F.I.N. Associazione Famiglie Ipo - Non vedenti - Lecco
- U.I.C.I. Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus
Sezione Provinciale di Lecco
- Associazione La Goccia - Lecco
- AUSER Leucum Volontariato Onlus - Lecco
- ANTEAS - Lecco
- Automutuoaiuto con l'Arteatro - Lecco
- Associazione Genitori de la Nostra Famiglia - Bosisio Parini (LC)
- Uniamoci contro il Parkinson - Lecco
- Associazione L@casa - Castello Brianza (LC)
- Associazione Comunità il Gabbiano - Pieve Fissiraga (LO)

Enti partner:

- ASL provincia di Lecco
- Provincia di Lecco
- CSV So.Le.Vol. Lecco
- Fondazione della Provincia di Lecco

Enti promotori e finanziatori:

- Fondazione Cariplo
- Coordinamento regionale dei C.S.V.
- Co. Ge. Lombardia